




REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
X Legislatura

 *Consiglio Regionale del Veneto*
I del 02/12/2015 Prot.: 0027693 Titolario 2.16.1.3
CRV CRV spc-UPA

PUNTO 17 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 03/11/2015

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 85 / IIM del 03/11/2015

OGGETTO:

Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 55 del 14 ottobre 2015 presentata dal Consigliere Berlato Sergio Antonio, avente per oggetto "Integrazione di due giornate di attività venatoria per la sola caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento nei mesi di ottobre e novembre".

COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Luca Coletto	Presente
	Giuseppe Pan	Presente
	Roberto Marcato	Presente
	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Elena Donazzan	Assente
	Federico Caner	Presente
	Elisa De Berti	Presente
Segretario verbalizzante	Cristiano Corazzari	Presente
	Mario Caramel	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

GIUSEPPE PAN

STRUTTURA PROPONENTE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

APPROVAZIONE:

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

OGGETTO: Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 55 del 14 ottobre 2015 presentata dal Consigliere Berlato Sergio Antonio, avente per oggetto "Integrazione di due giornate di attività venatoria per la sola caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento nei mesi di ottobre e novembre"

L'Assessore Giuseppe Pan propone alla Giunta di adottare la seguente risposta:

L'interpretazione a cui fa cenno il Consigliere interrogante è contenuta in una nota di riscontro a firma del Direttore della Sezione Caccia e Pesca indirizzata all'Amministrazione provinciale di Venezia che aveva riferito di dubbi, emersi nel corso di una seduta della Commissione Provinciale per la Pianificazione Faunistico Venatoria, sulla possibilità di fruire anche in territorio lagunare e vallivo delle due giornate integrative alla caccia alla migratoria da appostamento, previste dall'articolo 16, comma 2 lettera b) della L.R. 50/93, dubbi che l'Amministrazione provinciale medesima non era stata in grado di sciogliere. Orbene, in detta nota di riscontro si perveniva ad un'erronea valutazione attribuendo al regime venatorio assentito nell'ambito del territorio lagunare e vallivo soggetto a gestione programmata della caccia i vincoli (numero di giornate fruibili settimanalmente) da applicarsi in territorio lagunare e vallivo limitatamente agli istituti venatori privatistici ivi ricadenti. A detta erronea valutazione è stato posto rimedio con Delibera di Giunta regionale n. 1417 del 15.10.2015, delibera che, intervenendo in materia di calendario venatorio regionale ed in particolare sul punto 6 del calendario medesimo, provvede a dare atto che le giornate integrative di cui trattasi si applicano anche in territorio lagunare e vallivo soggetto a gestione programmata della caccia.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

DELIBERA

1. di approvare, nel testo riportato in premessa, la risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 55 del 14 ottobre 2015 presentata dal Consigliere Berlato Sergio Antonio, avente per oggetto "Integrazione di due giornate di attività venatoria per la sola caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento nei mesi di ottobre e novembre"
2. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Segreteria della Giunta- Sezione verifica e gestione atti del Presidente e della Giunta.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
F.to Avv. Mario Caramel

Risposta data dalla Giunta regionale
nella seduta del Consiglio regionale n.
..... del
Per ulteriori informazioni si rinvia al
resoconto integrale della seduta.

UNITA' ASSEMBLEA
Il Responsabile
(Giuseppe Migotto)



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N. 55

INTEGRAZIONE DI DUE GIORNATE DI ATTIVITÀ VENATORIA PER LA SOLA CACCIA ALLA FAUNA SELVATICA MIGRATORIA DA APPOSTAMENTO NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE

presentata il 13 ottobre 2015 dal Consigliere Berlato

Premesso che:

- la Regione del Veneto con nota del 27 aprile 2015 prot. n. 176533 avente per oggetto "Interpretazione art. 28 comma 1 dell'allegato A alla legge regionale del Veneto n. 1/2007 relativamente alle giornate di caccia in territorio lagunare e vallivo nei mesi di ottobre novembre" a firma del Direttore, dott. Mario Richieri, ha liberamente interpretato l'articolo citato "in senso restrittivo";
- il vigente Piano Faunistico Venatorio Regionale approvato con legge n. 1 del 5 gennaio 2007 all'art. 26 all. A prevede che "L'attività venatoria nel territorio lagunare e vallivo è consentita per tre giornate settimanali a scelta, con esclusione delle giornate di silenzio venatorio, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50";
- l'art. 16 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 al comma 2 lettera b) prevede che "il numero delle giornate di caccia settimanali, che non può essere superiore a tre, con possibilità di libera scelta al cacciatore, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento, nei mesi di ottobre e novembre".

Rilevato che nel rispetto delle normative vigenti la Regione del Veneto con Dgr n. 868 del 13 luglio 2015 ha approvato il Calendario venatorio per la stagione 2015/2016 che all'art. 6. "Giornate di caccia" prevede: "La settimana venatoria inizia il lunedì. Sono giorni di divieto per ogni forma di caccia il martedì e il venerdì di ogni settimana anche se festivi. Fatto salvo quanto disposto ai precedenti punti 3 e 5 e al successivo punto 13, ogni cacciatore, indipendentemente dal tipo di caccia esercitato, può cacciare per tre giorni settimanali a scelta, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento nei mesi di ottobre e novembre limitatamente al territorio soggetto a gestione programmata della caccia".

Considerato che:

- l'art. 16 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 al comma 2 lettera b) non distingue il territorio lagunare vallivo da altre zone;
- il Piano Faunistico Venatorio Regionale n. 1 del 5 gennaio 2007 all'art. 26 all. A conferma che l'attività venatoria nel territorio lagunare vallivo è svolta nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto consigliere regionale

**interroga la Giunta regionale
e l'Assessore regionale alla Caccia**

per sapere se sia legittimo che il dirigente regionale possa interpretare una norma emanata dal Consiglio regionale del Veneto e in particolare nell'interpretazione dell'art. 28 comma 1 all. A, considerato che il Piano Faunistico Venatorio Regionale e la legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono stati emanati dal Consiglio regionale con atti legislativi e quindi l'interpretazione di tali atti dovrebbe essere di esclusiva competenza dell'organo che li ha emanati.
